



PERMESSI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

Il **personale della scuola** che, in occasione di una consultazione generale partecipa come candidato alle elezioni amministrative, politiche, europee, non ha specifici permessi per lo svolgimento della campagna elettorale.

I **docenti** assunti sia a tempo indeterminato che determinato fino al 31 agosto o 30 giugno possono fruire, a tal fine, dei 3 giorni di permesso retribuito ai sensi, rispettivamente, dell'art.15 comma 1 del [CCNL 2006-2009](#) e dell'art.35 comma 12 del [CCNL 2019-2021](#).

Solo se il contratto è a tempo indeterminato è possibile utilizzare, in aggiunta, anche i sei giorni di ferie di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL 2006-2009. La precisazione è contenuta nella nota telefax 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica e nella Circolare Ministeriale n.180 del 9 maggio 1996; in entrambe le fonti si fa riferimento all'art. 21 comma 3 del CCNL del 4.8.1995, poi ripreso dal citato art. 15 del CCNL del 2007 tuttora vigente.

Il **personale ATA** a tempo indeterminato o determinato fino al 31 agosto o 30 giugno, accede ai permessi alle condizioni previste dall'art. 67 del CCNL 2019-2021 ovvero a 3 giorni, in alternativa a 18 ore, retribuiti per motivi personali o familiari.

Inoltre, tutto il personale può fruire di periodi di aspettativa, condizione che comporta la perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.

DIRITTI DEI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER ESERCITARE LA FUNZIONE DI PRESIDENTE, SCRUTATORE NEL SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE DI LISTA

Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche su supplenza breve) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i **seggi elettorali** per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell'art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell'art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è *riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.*

Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) all'attività lavorativa "ordinaria", non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.

Per quanto riguarda i **riposi compensativi** si ricorda l'orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica) o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì) destinate alle operazioni elettorali, nel *"periodo immediatamente successivo ad esse"*. In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto ad assentarsi dal lavoro con normale retribuzione, nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non-lavorativo) o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della *"voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale"* (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).

Nei casi in cui le **operazioni di scrutinio** si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo *dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì*. *Comunque, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992)*. Qualora l'amministrazione/il datore di lavoro si dovesse rifiutare di concedere l'immediata fruizione delle giornate di cui sopra per particolari esigenze di servizio, è opportuno non assentarsi, ma rivendicarne il godimento (ovvero il pagamento) successivamente.

ASSENZA DAL LAVORO DEI DIPENDENTI CHE SI RECANO A VOTARE IN COMUNI DIVERSI DA QUELLI OVE PRESTANO L'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Non è previsto alcun permesso specifico per **recarsi a votare**, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo successivo.

È legittimo il diritto del lavoratore di chiedere - ed ottenere - permessi non retribuiti o ferie per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave).

PERMESSI RETRIBUITI AI DIPENDENTI PUBBLICI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO

La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello Stato Igop n. 23 del 10.3.1992. La concessione del **permesso retribuito** per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell'art. 118 del DPR 30.3.1957, n. 361, è previsto solo nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell'approssimarsi delle elezioni e, pur avendo provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza non abbia ottenuto in tempo l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.

Qualora ricorra la predetta circostanza, al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l'esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:

- un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
- due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

AGEVOLAZIONI PER SPESE DI VIAGGIO CON PRESENTAZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE

Sono previste **tariffe agevolate** su treni, navi e aerei, per gli elettori residenti in Italia e all'estero che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale.

Sul sito del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - in occasione delle consultazioni, sono pubblicati i documenti e le informazioni utili inerenti le operazioni elettorali.

Si ricorda che il diritto di voto è inteso all'art. 48 della Costituzione come dovere civico e, in quanto tale, è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell'ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo.

Per **maggiori dettagli** su enti e società che gestiscono i servizi di trasporto proponendo tariffe agevolate, nonché per conoscere termini e modalità di acquisto dei titoli di viaggio, consultare le specifiche home page.

ISCRIVITI

[ISCRIVITI.FLCGIL.IT](https://www.flcgil.it)

RIMANI AGGIORNATO

www.flcgil.it/newsletter

SEGUICI SUI SOCIAL



[@flccgilfanpage](https://www.facebook.com/flccgilfanpage)



[@flccgil](https://twitter.com/flccgil)



[@flccgilnazionale](https://www.instagram.com/flccgilnazionale)



[sindacatoflccgil](https://www.youtube.com/sindacatoflccgil)



[canale whatsapp](https://www.whatsapp.com/channel/0029va20000000000000000000)



FLC CGIL

*federazione
lavoratori
della conoscenza*